

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENINCASA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GRIPPO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore BARTOLOMEO GRIPPO

Seduta del 23/05/2019

FATTO

Parte ricorrente, titolare di un conto corrente presso l'intermediario A, afferma che: in data 18/11/2017 poneva in vendita, tramite pubblicazione su un sito web, un orologio e nei giorni successivi veniva contattato da un soggetto interessato all'acquisto che gli proponeva di regolare il pagamento a mezzo assegno circolare; in data 30/11/2017, subordinando la consegna dell'orologio alla verifica della validità dell'assegno, si recava presso l'intermediario A che ne confermava la regolarità; dieci giorni dopo veniva informato che l'assegno era stato stornato in quanto risultato falso; dopo aver esperito infruttuosamente il reclamo, sia alla banca negoziatrice A, sia alla banca emittente B, presentava l'odierno ricorso, contestando che le due banche non avevano adempiuto, con la dovuta diligenza, la richiesta di verifica di "*bene emissione*" del titolo, inducendolo conseguentemente in errore e causandogli un danno pari ad euro 5.900,00.

Parte ricorrente –esperita senza successo la fase del reclamo nei confronti di entrambi gli intermediari- chiede il rimborso della somma di euro 5.900,00.

L'intermediario A (negoziatore), con le controdeduzioni, ha affermato che: in data 30/11/2017 il ricorrente si presentava presso lo sportello per sapere se l'assegno emesso da B fosse regolare; in tale occasione gli veniva evidenziato che "*l'unica maniera per avere certezza dell'assegno era quello di presentarlo alla banca emittente atteso che ogni altro controllo (ivi compreso un bene emissione telefonico) non avrebbe avuto alcuna*



natura di certezza"; su richiesta del cliente procedeva quindi a contattare telefonicamente l'emittente, ottenendo la conferma della regolarità del titolo; dopo aver nuovamente ribadito al cliente che *"la certezza del buon fine dell'assegno si sarebbe potuto avere solo all'avvenuto incasso"* e appurato che il titolo *"appariva privo di alterazioni e/o segni di contraffazione"*, effettuava il versamento sul conto corrente del ricorrente; successivamente perveniva la segnalazione di impagato del titolo e la corrispondente somma veniva addebitata al ricorrente; la responsabilità è da addebitarsi alla banca emittente posto che la stessa, tra l'altro, non aveva provveduto né a comunicare la falsificazione di alcuni suoi assegni, né inserito nel circuito bancario il numero dell'assegno falsificato; il ricorrente, in ogni caso, avrebbe dovuto attendere la conferma dell'avvenuto incasso prima di consegnare l'orologio allo sconosciuto acquirente; il versamento di assegni veniva effettuato salvo buon fine come stabilito dal contratto di conto corrente sottoscritto dal ricorrente (art. 2 e art. 32); sulla banca negoziatrice incombeva l'onere di effettuare la corretta identificazione del beneficiario e il controllo materiale del titolo; l'assegno presentato all'incasso, assolutamente integro, presentava le misure di sicurezza previste dalla normativa in materia; il ricorrente, ancorché informato della valenza meramente informativa del bene emissione, non aveva *"mai richiesto una conferma scritta da parte della banca emittente della regolarità del titolo"*; come sancito dalla giurisprudenza di legittimità la banca risponde per negligenza solo nel caso di palese falsità rilevabile *ictu oculi*; infine, nel contestare l'incauto/colposo comportamento del ricorrente che non aveva atteso il buon esito dell'assegno prima di provvedere alla consegna della merce a persone sconosciute, eccipisce l'assenza di prova dell'effettiva *traslatio* dell'orologio, con ciò facendo venire meno, anche ai sensi dell'art. 1227 cc, il nesso causale tra la condotta della banca ed il preteso danno subito.

L'intermediario A (negoziatore) ha chiesto, pertanto, al Collegio di rigettare il ricorso.

L'intermediario B (apparente/emittente), con le controdeduzioni, ha affermato che: la banca negoziatrice non rilevava la falsificazione del titolo, che risultava *"assolutamente difforme da quelli in uso alle Banche Popolari ed emessi dall'Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane"*; nessuna richiesta di bene emissione era mai stata inoltrata dalla negoziatrice, né c'era prova che ciò fosse avvenuto; dopo una segnalazione di un caso analogo avvenuta nel mese di febbraio 2017, aveva diramato in data 08/03/2017 un messaggio, *"nei modi d'uso nello scambio di informazioni interbancarie"*, per allertare tutte le banche del sistema e fornito informativa alla Banca d'Italia e denunciato l'evento a molteplici uffici della Polizia Giudiziaria; la condotta del ricorrente in ogni caso è da considerarsi negligente, in quanto avrebbe dovuto attendere la conferma dell'avvenuto incasso prima di consegnare l'orologio allo sconosciuto acquirente.

L'intermediario B ha trasmesso le proprie repliche alle controdeduzioni della negoziatrice A contestando che la banca A aveva favorito *"in via esclusiva"* il perpetrarsi della truffa in danno del ricorrente; al riguardo ha sottolineato che contrariamente a quanto affermato dalla banca negoziatrice, l'intermediario B aveva allertato il sistema bancario con messaggio dell'8/03/2018 con il quale informava che erano in circolazione assegni circolari falsificati indicando che sugli stessi la *"code line non risultava ABI05000 come su tutti gli assegni effettivamente emessi"*; che il numero dell'assegno falsificato in controversia non poteva essere segnalato in CAI in quanto non previsto e tra l'altro nemmeno logicamente possibile in quanto *"non conosciuto e nemmeno conoscibile dalla banca prima della sua negoziazione"*; che la banca negoziatrice A non aveva rilevato *ictu oculi* la falsificazione dell'assegno data la mancanza di un elemento essenziale ossia la firma di emissione della banca *"ove in luogo della ragione sociale della banca emittente compariva [luogo e indirizzo]"*, la mancata corrispondenza del CAB rispetto al luogo di emissione.



L'intermediario B ha chiesto, pertanto, in via principale di dichiarare il ricorso inaccoglibile e in via meramente subordinata di rigettare il ricorso.

DIRITTO

Oggetto della presente controversia è l'accertamento della responsabilità degli intermediari resistenti relativamente al mancato pagamento dell'assegno circolare di euro 5.900,00 che risulterebbe emesso il 29/11/2017 dall'intermediario (apparente) emittente (intermediario B) a beneficio del ricorrente, presentato all'incasso da quest'ultimo il giorno 30/11/2017 presso il proprio istituto di credito parimenti convenuto (intermediario A) e mandato impagato dall'intermediario B in quanto risultato falso.

Nel merito, e procedendo alla ricostruzione dei fatti, il Collegio osserva che la circostanza relativa alla verifica effettuata dall'intermediario negoziatore (intermediario A) circa la bene emissione dell'assegno circolare *de quo* mediante comunicazione telefonica con la filiale dell'intermediario (apparente) emittente (Intermediario B) è confermata dallo stesso intermediario negoziatore: non è controverso che il ricorrente si presentava presso l'intermediario A con l'assegno circolare di € 5.900,00 in data 30/11/2017, prima della consegna della merce e richiedeva espressamente di contattare la banca apparente emittente B per ottenere il "bene emissione del titolo".

L'intermediario (apparente) emittente, invero, nega di aver ricevuto una simile telefonata ed anzi dichiara di aver segnalato, già in data 8/03/2017 (e quindi prima della negoziazione dell'assegno in oggetto) al sistema con messaggio interbancario in uso, la circostanza che erano stati negoziati assegni falsi: in tale segnalazione è richiamata la circolazione di assegni contraffatti ed è segnalato che la banca non emette assegni circolari propri ma opera per delega dell'istituto centrale di categoria (ICBPI).

Ciò posto, il Collegio rileva che l'intermediario negoziatore, nel rispetto del canone della diligenza professionale, avrebbe dovuto quanto meno ottenere una conferma scritta da parte della banca emittente e avrebbe dovuto altresì identificare con modalità più sicure il funzionario che forniva il "bene emissione". Lo strumento di pagamento in questione è in effetti oggetto di molteplici e sempre più articolate e raffinate attività truffaldine, come ben noto ai Collegi e come dimostra il caso in esame, nel quale alla classica contraffazione del titolo si aggiunge anche una evoluta componente informatica della truffa. Pertanto, il Collegio ritiene che l'intermediario abbia agito con grave negligenza: incorre in responsabilità l'intermediario negoziatore che non ponga in essere le cautele sopra indicate, necessarie a ridurre il rischio di frode, e si limiti, invece, alla mera richiesta telefonica del "bene emissioni", senza peraltro chiedere maggiori informazioni sulla persona che risponde al telefono e, soprattutto, una conferma per iscritto.

Circa la responsabilità dell'intermediario negoziatore in materia di negoziazione di assegni il Collegio di Milano ha anche più volte ribadito (cfr. Collegio di Milano decisioni n. 521/17, n. 4193/17, n. 10552/17), che la diligenza della banca (esigibile ai sensi dell'art.1176, comma 2 c.c.) nel controllare la genuinità di un assegno deve essere valutata alla luce dell'attività esercitata, e che essa deve, quindi, essere commisurata a quella particolarmente qualificata dell'accorto banchiere, ovvero a quella di un professionista del settore con specifica competenza ed esperienza. Nel caso di specie il Collegio ritiene responsabile l'intermediario negoziatore anche in quanto ha pagato un assegno le cui alterazioni erano rilevabili *ictu oculi*: mancanza della ragione sociale della banca emittente nella zona riservata alla firma di emissione e mancata corrispondenza del CAB 73980 indicato sull'assegno con il luogo di emissione.



Vi è quindi da valutare la posizione dell'intermediario apparente emittente nella vicenda *de quo*.

Il Collegio osserva che l'intermediario (apparente) emittente produce copia del messaggio contenente l'avvertimento di cui sopra e la segnalazione della presenza di assegni circolari falsamente emessi dal proprio istituto tuttora in circolazione: tale messaggio del 8/03/2017 è antecedente allo svolgimento dei fatti di cui all'odierno procedimento.

Si può, quindi, affermare che l'intermediario (apparente) emittente era al corrente già da tempo del verificarsi di frodi simili a quella narrata dal ricorrente e ciò gli avrebbe imposto di predisporre le necessarie misure di protezione dei propri sistemi telefonici e della propria rete informatica.

Nel merito si ha presente che, in tema di responsabilità della banca negoziatrice e dell'emittente per il mancato pagamento di un assegno circolare oggetto di contraffazione dopo la presentazione all'incasso, è recentemente intervenuta la decisione del Collegio di Coordinamento, n. 7283 del 05.04.2018 il quale, ha attribuito rilievo decisivo ai fini della soluzione della controversia al fatto che, da un alto, l'assegno presentato all'incasso fosse privo di un elemento di sicurezza previsto dalle predette Circolari ABI e che, dall'altro, la banca emittente fosse consapevole, da lungo tempo, della violazione delle proprie linee telefoniche da parte di soggetti terzi.

Con la medesima decisione il Collegio di Coordinamento ha altresì ritenuto che, in caso di assegno circolare, la certificazione del bene emissione a cura dell'intermediario negoziatore sia sufficiente a ingenerare nel cliente un legittimo affidamento rispetto alla bontà dell'assegno.

In particolare sulla responsabilità dell'intermediario apparente emittente, il Collegio afferma che: *“Il Collegio di coordinamento ritiene che non rispetta l'obbligo di garantire assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento chi, in un arco temporale così lungo, non riesca a risolvere il problema delle interferenze nella propria linea telefonica. Il comportamento dell'intermediario B è, dunque, un comportamento negligente, fonte di responsabilità”*.

Il Collegio per le argomentazioni fin qui svolte ritiene, pertanto, che vi sia una responsabilità solidale degli intermediari convenuti, in quanto entrambi hanno tenuto un comportamento negligente.

Il Collegio ritiene che vi sia altresì un concorso di colpa del danneggiato e debba trovare applicazione l'art. 1227 c.c., con riduzione del risarcimento del danno richiesto dal ricorrente in un importo che il Collegio reputa di poter determinare nella misura del 10% dell'importo facciale dell'assegno (cfr. Collegio di Torino, decisione n. 18031/18 del 7/9/18 *“Con riguardo, infine, agli elementi ai quali fare riferimento per valutare il possibile concorso di colpa del ricorrente, nel caso di specie emerge la grave imprudenza e negligenza del venditore-parte ricorrente in relazione alla mancata preliminare identificazione dell'ignoto compratore. Il ricorrente, difatti, era stato contattato su internet da un soggetto “sconosciuto” (presunto truffatore) interessato ad acquistare (mediante assegno circolare) i beni (gli orologi) messi in vendita precedentemente.”*

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che gli intermediari corrispondano in solido alla parte ricorrente la somma di € 5.310,00, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che gli intermediari corrispondano in solido alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA